CONVENZIONE TRA LA CASA DI CURA VILLA MARGHERITA S.r.l. E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'EFFETTUAZIONE DI RISCONTRO DIAGNOSTICO (ATTIVITÀ AUTOPTICA).

VISTI:

la Legge del 08.11.1988 nr 39 della Regione Siciliana recante: "*Determinazione dei requisiti tecnici delle Case di Cura Private per l'autorizzazione alla gestione*".

il Decreto Assessoriale del Presidente della Regione Siciliana 17 giugno 2002 n. 890 recante: "*Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana*";

il Decreto Assessoriale del Presidente della Regione Siciliana 17 giugno 2003 n. 463 recante: "*Istituzione e modifiche al D.A. del 17 giugno 2002 n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana*";

la Legge del 15 febbraio 1961 n. 83 recante "*Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri*";

il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n. 285 recante: "*Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria*".

PREMESSO CHE:

la **Casa di Cura Villa Margherita S.r.l.,** con nota prot. n. 19/2025 del 25/02/2025 inviata a mezzo pec, e introitata al prot. gen.le dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico " Paolo Giaccone" in pari data al nr 12530, ha manifestato interesse alla stipula del rapporto convenzionale volto a regolamentare l'esecuzione di riscontro diagnostico sulle salme ai sensi della normativa vigente in materia.

ATTESO CHE:

l'**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"** ha valutato positivamente la richiesta ed intende garantire l'attività richiesta per il tramite del proprio Servizio di Diagnostica Autoptica afferente al DAI ad Attività Integrata di Oncologia e Sanità Pubblica, appare dunque necessario disciplinare gli obblighi scaturenti dall'esecuzione delle attività in parola.

TRA

La Casa di Cura Villa Margherita S.r.l., P./IVA n 2533080822, con sede legale in via Marchese di Villabianca n. 6 – 90143 Palermo (PA), nella persona della Sig.ra Noemi Enrica Prandini, nata a Milano il 14/02/1968 *n.q.* di legale rappresentante pro-tempore, domiciliata per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente Casa di Cura*).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. **05841790826,** con sede in Palermo – Via del Vespro, 129, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* la Direttrice Generale dott.ssa Maria Grazia Furnari, nata a Palermo il 31.10.1962 domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda (*di seguito anche semplicemente* AOUP).

Tutto ciò premesso e considerato le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'AOUP, e per essa il U.O. Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP si impegna ad espletare i riscontri diagnostici sulle salme provenienti dalla Casa di Cura per il tramite di un proprio dirigente medico individuato nella Dott.ssa Elisabetta Orlando, Responsabile del Servizio sopra detto.

In caso di impedimento del Consulente incaricato l'AOUP, si impegna ad individuare un dirigente medico in

sua vece e di darne opportuna comunicazione alla Casa di Cura.

In particolare l'attività in parola riguarderà l'esecuzione dell'autopsia in Sala Settoria dell'U.O.C. di Anatomia Patologica e successivamente la riduzione dei prelievi effettuati in corso di autopsia, il loro allestimento e la lettura dei preparati istologici, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

ART. 2 - NATURA DELLA CONVENZIONE

L'attività professionale richiesta sarà prestata in regime istituzionale e, pertanto, la stessa dovrà essere eseguita durante l'orario di servizio dal Consulente incaricato e da tutto il personale coinvolto, rientrando la stessa tra i compiti che il medesimo personale è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura d'appartenenza.

ART. 3 -MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ RICHIESTE

Il riscontro diagnostico richiesto dovrà sarà eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia, avendo cura di evitare mutilazioni o dissezioni che non dovessero essere necessarie al raggiungimento dell'accertamento della causa di morte, nonché ponendo la maggior accortezza possibile alla ricomposizione del cadavere.

Le salme dovranno essere trasportate presso camera mortuaria dell'Azienda per la registrazione ed il successivo trasferimento presso la Sala Autoptica dell'U.O.C. di Anatomia Patologica del Servizio di Diagnostica Autoptica, a spese del Comune di appartenenza della stessa che provvederà al trasporto, conformandone le modalità in base a quanto disposto dalla normativa specifica in materia.

Gli adempimenti relativi al trasporto della salma presso la Sala Autoptica dell'AOUP da parte del Servizio Comunale, saranno in carico alla Casa di Cura che ne concorderà la tempistica in accordo con il Responsabile del Servizio.

La richiesta di riscontro autoptico effettuata dalla Direzione Sanitaria della Casa Cura dovrà essere inderogabilmente corredata da:

- comunicazione della Direzione Sanitaria della Casa di Cura al Consulente che fino al momento della richiesta di riscontro autoptico nessun procedimento giudiziario è stato messo in atto
- acquisizione da parte della Casa di Cura del consenso al riscontro diagnostico espresso da parte dei familiari del defunto e dell'eventuale presenza di un medico di fiducia, formulato secondo quanto previsto dall'allegato A al presente atto;

Il riscontro diagnostico avverrà entro le successive 48 ore, salvo casi di impedimento del Consulente.

Il referto sarà consegnato dal professionista incaricato alla Direzione Sanitaria della Casa di Cura, entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'esame, salvo diversa richiesta della Casa di Cura.

Art. 4 - STANDARD QUALITATIVI

L'AOUP garantisce che i locali, e le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto sono e saranno idonee e conformi, anche sotto il profilo degli standard di qualità, a quanto previsto dalla normativa in materia.

ART. 5 – CORRISPETTIVI

A fronte delle prestazioni rese la Casa di Cura di impegna a corrispondere gli importi di seguito specificati:

- Corrispettivo per attività di riscontro diagnostico su feto < 20 ws gestazione € 600,00 (seicento/00) IVA inclusa qualora dovuta;
- Corrispettivo per attività di riscontro diagnostico su feto > 20 ws gestazione € 1.000,00 (mille/00) IVA inclusa qualora dovuta;
- Corrispettivo per attività di riscontro diagnostico su adulto pari € 2.500,00 (duemilacinquecento),

IVA inclusa, qualora dovuta;

- Corrispettivo esame macro e microscopico della placenta € 175,00 (centosettantacinque/00), IVA inclusa, qualora dovuta.

ART.6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 5 sarà effettuato dalla Casa di Cura dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico emessa dall'AOUP, nonché previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, a seguito di apposito rendiconto predisposto dal Responsabile dell'U.O. erogante e vidimato dalla Casa di Cura, per accettazione.

L'AOUP dovrà inserire nell'apposito campo "causale "della fattura elettronica l'oggetto della prestazione ed il mese di riferimento, nonché il richiamo (n° e data della presente Convenzione).

Le parti contrattuali, concordemente tra loro convengono, come in effetti convengono, che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, che recepisce la direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della direttiva 2011/7/UE, la Casa di Cura provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento da parte dello stesso, della fattura elettronica.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

ART 8 - INTERESSI MORATORI

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

ART. 9 -DOMICILIAZIONE BANCARIA

La Casa di Cura dovrà versare le somme relative alle prestazioni richieste direttamente all'A.O.U.P. tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P0100504600000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

ART. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'AOUP garantisce la copertura della responsabilità civile professionale del personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da danno o colpa grave.

ART. 11 – PRIVACY

Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le parti si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la Casa di Cura, *n.q.* di titolare del trattamento designa, con separato atto, quale Responsabile del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P., nella persona della Direttrice Generale, limitatamente:

a) al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;
b) all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

L'AOUP comunica che la funzione di DPO in ambito aziendale è ricoperta dal Dott. Boris La Corte.
Per la Casa di Cura la funzione di DPO è ricoperta dall'Avv. Daniele Zummo.

ART. 12 – VALIDITÀ

La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dalla data di perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale.
La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula/rinnovo, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo PEC ovvero raccomandata A/R, alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

Art. 13 - NORMATIVA

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.
Le Parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra le Parti contraenti.

Art. 14 – CLAUSOLE DI PARITÀ

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.
Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.
Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

ART.16 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, cosi disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Casa di Cura
Villa Margherita S.r.l.
Villa Margherita s.r.l.
Amministratore pro tempore
Il legale rappresentante
Sig.ra Ndeni Enrica Prandini

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"

La Direttrice Generale
Dott.ssa Maria Grazia Furnari